Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 maggio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 29 MAGGIO 1965:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. **1661**.

Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile sito in Siena.

N. 1661. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 26.000.000 (lire ventiseimilioni) l'immobile costituito da una porzione dello stabile sito in Siena, in angolo tra il viale Camillo Benso di Cavour e il viale Caduti di Vicobello, di proprietà del geometra Dante Bracci di Siena, comprendente un ampio locale con annesso altro piccolo vano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. **1662**.

Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile costituito da nove vani, sito in Siena.

N. 1662. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 79.500.000 (lire settantanovemilionicinquecentomila), l'immobile costituito da nove vani ad uso negozi posti al piano terreno dello stabile sito in Siena al viale Cavour angolo via Martiri di Vicobello, di proprietà del geom. Dante Bracci, di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1965, n. 490.

Istituzione in Mombasa (Kenia) di un Consolato di 2ª categoria e modifica della circoscrizione della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Nairobi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Mombasa (Kenia), alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Nairobi, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Mombasa (Kenia) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Kwale, Mombasa, Taita, Kilifi, Tana River e Lemu.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Nairobi (Kenia) è modificata come segue: il territorio dello Stato (eccettuati i distretti di Kwale, Mombasa, Taita, Kilifi, Tana River e Lemu), le Isole Seicelle e dipendenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1965, n. 491.

Istituzione in Bandung (Indonesia) di un Consolato di 2ª categoria e modifica della circoscrizione della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Djakarta (Indonesia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Bandung (Indonesia) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Giava occidentale e centrale.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Djakarta (Indonesia) è modificata come segue: il territorio dello Stato (eccettuate le provincie di Giava occidentale e centrale) ed i territori portoghesi dell'Isola di Timor.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 104. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. 492.

Prelevamento di lire 553.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 553.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1965.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di lire 553.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, per l'assegnazione di uguale importo al capitolo n. 1621 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali — dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per provvedere ad indilazionabili esigenze connesse con la contingente situazione internazionale, prima non prevedibili.

Alla integrazione predetta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, con decreto del Presidente della Repubblica, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, è autorizzato il prelevamento di lire 553.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1621 - Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1964.

Autorizzazione al comune di Massa Marittima a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura e concessione di un contributo da parte dello Stato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 27 gennaio 1963 del comune di Massa Marittima;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Grosseto approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 30.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Massa Marittima un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del direttore dell'Ufficio tecnico comunale, il comune di Massa Marittima è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 30.000.000 (trentamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Massa Marittima un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.293.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 30.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 20 con decorrenza dal 1° luglio 1964 o con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministro per la grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Massa Marittima, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 20. — GALLUCCI

(3633)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1964.

Autorizzazione al comune di Pescia a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura e concessione di un contributo da parte dello Stato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 31 gennaio 1964, n. 148, del comune di Pescia;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Pistoia approva la deliberazione co-

munale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 60.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Pescia un nuovo edificio da destinare a sede di Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giuseppe Gori, il comune di Pescia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 60.000.000 (sessantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pescia un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.572.000 annue (pari in cifra tonda al 70% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 60.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pescia, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1965
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 54. — GALLUCCI

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1965.

Piano di profilassi della brucellosi dei bovini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 2 della citata legge 9 giugno 1964, n. 615;

Decreta:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1.

Il risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi ha carattere volontario.

Tuttavia nelle Province dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, nei programmi proposti dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, può essere prevista l'esecuzione obbligatoria delle norme del presente decreto, nei casi seguenti:

1) quando nella Provincia o nei singoli Comuni o in determinati comprensori fissati dal veterinario provinciale, sentita la Commissione di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, che interessino, tutto o in parte, il territorio di più Comuni contermini della stessa Provincia, il 60 per cento degli allevatori aderiscano ad associazioni, cooperative o ad altri organismi, di cui al successivo art. 3, che richiedono l'attuazione del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi;

2) quando nelle circoscrizioni territoriali suindicate sia già sottoposto alle operazioni di risanamento dalla brucellosi il 60 per cento dei bovini censiti dagli organi competenti.

Qualora le operazioni profilattiche per la brucellosi risultino estese al 60 per cento dei bovini esistenti in una o più regioni, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, può stabilire l'obbligo del risanamento che sarà attuato in ogni Provincia secondo i programmi predisposti con le modalità della legge sopracitata.

Art. 2.

Gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono volontariamente aderire al piano di profilassi della brucellosi dei bovini stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni.

Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari.

I provvedimenti di esecuzione sono adottati dal veterinario provinciale secondo le disponibilità finanziarie e le necessità profilattiche, dando la precedenza alle operazioni di risanamento obbligatorie.

I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente.

Art. 3.

Nella attuazione dei piani di profilassi sarà data la precedenza, su parere della Commissione di cui all'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, alle domande di adesione avanzate da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute o da cooperative agricole legalmente costituite o da enti pubblici o da altri organismi legalmente costituiti che siano tutti interessati alla realizzazione di programmi di risanamento nell'ambito degli allevamenti iscritti ai libri genealogici o comunque sottoposti a controlli funzionali.

Detta precedenza sarà estesa altresì alle domande avanzate da organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

Previo parere della Commissione indicata al primo comma, tali enti, associazioni, cooperative ed organismi sono chiamati a collaborare con l'Ufficio del veterinario provinciale nella attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi.

CAPITOLO II

Identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche

Art. 4.

I bovini di età superiore ai dodici mesi che appartengono agli allevamenti sottoposti alle operazioni di risanamento debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma a sinistra) con tatuaggio recante la sigla della Provincia ed un numero progressivo.

Tali contrassegni sono riportati in singole schede di stalla che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo del veterinario provinciale.

La sigla ed il numero di contrassegno applicati ai singoli bovini debbono corrispondere a quelli propri della Provincia nella quale si trovano gli animali.

Di norma gli animali conservano i contrassegni ad essi applicati quando vengano trasferiti da una Provincia ad un'altra.

Comunque, con l'entrata in vigore del presente decreto, sono ritenuti validi i contrassegni già applicati agli animali nel corso di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo dello Stato.

In tal caso, i bovini non ancora sotto il controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme previste dai precedenti commi 1), 2), 3) e 4) ferma restando la continuazione delle serie numeriche già in atto.

Per analogia la numerazione delle schede di allevamento dovrà uniformarsi a tale criterio.

Nei casi in cui le operazioni di profilassi della brucellosi siano abbinate o facciano seguito a quelle relative alla tubercolosi, saranno ritenuti validi i contrassegni apposti per l'esecuzione del decreto concernente quest'ultima malattia.

Art. 5.

Per il primo controllo degli allevamenti di coloro che hanno aderito ai piani di profilassi della brucellosi dei bovini, deve essere eseguita la sieroagglutinazione su campioni di sangue prelevati da tutti i bovini di età superiore ai dodici mesi.

Nelle bovine in lattazione, tale esame potrà essere sostituito, ove risulti conveniente, dalla prova dell'anello (Ring-test) su campioni di latte ottenuti dalla mungitura di 4-5 animali.

Qualora la Ring-test fornisca esito positivo, tutti gli animali controllati con tale metodo devono essere sottoposti al prelevamento di singoli campioni di sangue per l'esecuzione delle prove di sieroagglutinazione.

Il prelevamento dei campioni di latte o sangue, da inviarsi agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alle relative sezioni diagnostiche o ad altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanità, sarà effettuato da appositi gruppi di veterinari, espressamente autorizzati dal veterinario provinciale ed operanti sotto il suo controllo.

Il veterinario provinciale stabilisce la composizione di tale gruppi che sono di norma costituiti da almeno due veterinari, uno dei quali è il veterinario comunale avente funzioni di ufficiale governativo semprechè questi sia in grado di assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento e possa assolvere compiutamente i propri compiti di istituto.

Nei Comuni in cui prestano servizio più veterinari può far parte del predetto gruppo soltanto il veterinario comunale capo o un suo delegato ai sensi dell'articolo 3, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.

Ai veterinari coadiutori, assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere affidato il prelievo del materiale per gli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonchè ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi.

Per il prelievo e la spedizione dei soli campioni di latte il veterinario provinciale potrà autorizzare anche i dipendenti di enti, associazioni, cooperative ed organismi di cui al precedente art. 3.

CAPITOLO III

Misure previste per gli animali infetti Stalle contumaciali

Art. 6.

Per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, un bovino è considerato infetto di brucellosi quando sia possibile ritenerlo tale in base all'esito dell'esame sie-

rologico oppure quando su idoneo materiale da esso prelevato sia praticato l'esame batteriologico con esito positivo per la malattia.

Con apposite istruzioni il Ministero della sanità fisserà le tecniche da adottare per l'esecuzione delle prove sierologiche e i criteri per la valutazione delle stesse.

Art. 7.

Negli allevamenti in cui vengono identificati animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto, ferma restando la integrale applicazione delle misure sanitarie previste dall'art. 106 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, si deve procedere alla marcatura dei capi infetti, all'atto del controllo, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma a destra) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

L'esito degli accertamenti viene riportato, per ogni singolo animale, sull'apposita scheda di stalla prevista dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

Gli animali riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello.

Dal momento della partenza dall'allevamento fino all'arrivo a destinazione, gli animali marcati con T devono essere costantemente separati da tutti gli animali non avviati all'abbattimento immediato.

Salvo quanto previsto dai successivi commi 5), 6) e 7), la eliminazione degli animali infetti può essere effettuata anche gradatamente, senza limiti di tempo prestabiliti, semprechè sia possibile isolarli in modo completo e permanente.

In ogni caso dovrà essere il più sollecito possibile l'allontanamento degli animali che, in base a ricerche complementari di laboratorio, risultino eliminatori di brucelle.

Nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà, gli animali eliminatori di brucelle per via genitale debbono essere macellati entro quindici giorni dalla data della notifica con la quale l'accertamento viene portato a conoscenza del proprietario o del detentore.

Nei limiti del possibile, dovranno essere evitati gli spostamenti a piedi dei bovini sopra indicati per raggiungere la località di macellazione.

Semprechè ricorra l'obbligatorietà delle operazioni di risanamento, il periodo per la macellazione dei bovini riconosciuti infetti ma non eliminatori di brucelle per via genitale, dovrà essere fissato nei programmi provinciali predisposti dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e deve essere contenuto entro i tre mesi salvo che non si ritenga opportuno assegnare un termine superiore in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento, alla possibilità di assicurare la rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.

Art. 9.

Gli enti, le associazioni, le cooperative e gli organismi di cui al precedente art. 3, nonchè i privati allevatori che ne abbiano interesse, possono allestire stalle contumaciali destinate allo sfruttamento senza limiti di tempo degli animali di elevato valore zootecnico riconosciuti sospetti.

L'allestimento delle singole stalle contumaciali dovrà essere autorizzato dal veterinario provinciale che disporrà l'applicazione di tutte le misure atte ad evitare i pericoli di trasmissione della malattia.

In ogni caso non possono essere attivate nelle immediate adiacenze di altri ricoveri o pascoli nei quali si trovino animali riconosciuti indenni o sottoposti alla azione di risanamento.

In tali stalle può essere consentita l'applicazione di idonei trattamenti immunizzanti o terapeutici.

Capitolo IV

Allevamenti e zone riconosciuti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi dei bovini

Art. 10.

E' riconosciuto « ufficialmente indenne da brucellosi » ogni allevamento nel quale:

a) tutti i bovini che lo compongono non hanno presentato da almeno 6 mesi manifestazioni cliniche imputabili a brucellosi;

b) nessuno dei bovini che lo compongono è stato sottoposto a vaccinazione contro la brucellosi;

c) tutti i bovini di età superiore ai dodici mesi:

1) hanno presentato esito negativo in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente a sei mesi almeno di intervallo.

La prima sieroagglutinazione può essere sostituita da due prove dell'anello (Ring-test) effettuate a sei mesi almeno di intervallo, con le modalità previste dal precedente art. 5, su tutte le bovine adulte. In tal caso la seconda prova di sieroagglutinazione dovrà essere eseguita su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi non prima che siano trascorse almeno sei settimane dalla 2ª prova dell'anello;

2) sono controllati periodicamente per accertare l'assenza della brucellosi mediante la prova di sieroagglutinazione non meno di una volta all'anno per tre anni consecutivi e, in seguito, una volta ogni due anni.

Il controllo periodico potrà essere effettuato, invece che con la sieroagglutinazione come sopra indicato, mediante la prova dell'anello da eseguirsi peraltro, in ogni caso, due volte l'anno ad almeno tre mesi di intervallo con le modalità indicate al precedente art. 5.

Tuttavia la periodicità dei controlli può essere modificata, per particolari esigenze riconosciute valide dal veterinario provinciale, nei programmi predisposti per le singole Province dalle Cimmissioni di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Art. 11.

Per gli allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » è rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione (Mod. N - s. v. -) di « allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato ».

I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi e per i prodotti da essi ottenuti.

Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti risultino ufficialmente indenni da brucellosi. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

In particolare, la qualifica di cui ai precedenti commi può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati qualora tali prodotti siano ottenuti esclusivamente da animali riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

Le centrali, i centri di raccolta, le latterie sociali, i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte e suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

Nei programmi proposti dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, potranno essere eccezionalmente ammesse deroghe alle disposizioni previste dai commi 3) e 5) del presente articolo, limitatamente al periodo di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto, a condizione che, mediante la dislocazione degli impianti in zone diverse, sia assicurata, nelle fasi di produzione, di raccolta, di lavorazione e di successiva immissione in commercio, una separazione completa e permanente del latte ottenuto negli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi da quello sprovvisto di tale requisito.

I veterinari provinciali disporranno periodici controlli, da parte degli organi di vigilanza, affinchè sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti.

L'attestazione di sanità Mod. N (s.v.) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dal precedente art. 10.

Essa può essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano stati sottoposti nuovamente agli accertamenti diagnostici con esito negativo e semprechè nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificate tutte o in parte le condizioni previste dall'art. 18.

Art. 12.

Per i singoli animali o per gruppi appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato uno speciale certificato (Mod. P - s. v. -) da parte del veterinario provinciale comprovante che essi provengono da un « allevamento ufficialmente indenne da brucellosi controllato dallo Stato ».

Il certificato Mod. P (s. v.) è valido per quindici giorni dalla data del rilascio.

Per gli animali che hanno soggiornato nelle stalle di sosta previste dall'art. 24 del presente decreto per un periodo di tempo superiore alla validità del certificato indicato nel precedente primo comma, il veterinario comunale competente per territorio rilascia, a richiesta degli interessati ed a corredo dei certificati sanitari di origine, un apposito attestato dal quale deve risultare che l'animale o gli animali in esso indicati hanno soggiornato in permanenza, dalla data di introduzione, in una stalla autorizzata al ricovero di animali destinati alla rimonta degli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla brucellosi.

Il veterinario comunale non può comunque rilasciare l'attestato di cui sopra allorchè risultino trascorsi quindici giorni dalla scadenza del Mod P (s. v.).

Art. 13.

E' riconosciuto « indenne da brucellosi » un allevamento bovino in cui:

a) in deroga alla norma di cui alla lettera *b*) del precedente art. 10, le vitelle di età compresa tra cinque e otto mesi sono vaccinate contro la brucellosi esclusivamente con il Buck 19;

b) tutti i bovini rispondono alle condizioni previste dalle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 10. Tuttavia i bovini vaccinati di età inferiore ai trenta mesi possono presentare la sieroagglutinazione positiva in relazione al trattamento immunizzante subìto.

Art. 14.

Per gli allevamenti riconosciuti « indenni da brucellosi » è rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione (Mod. M - s. v. -) di « allevamento bovino indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato ».

Per tali allevamenti valgono le norme previste dall'art. 11, commi 2 e seguenti.

Art. 15.

Per i singoli animali o per gruppi appartenenti ad allevamenti riconosciuti « indenni », da parte del veterinario provinciale viene rilasciato uno speciale certificato (Mod. L - s. v. -) dal quale risulta che appartengono ad uno di tali allevamenti, che sono stati eventualmente vaccinati con Buck 19 come previsto dal precedente art. 13 e che hanno presentato la deviazione del complemento negativa per la brucellosi da non più di trenta giorni.

Per ottenere il rilascio del certificato, il proprietario degli animali deve esibire al veterinario provinciale il referto relativo alla deviazione del complemento rilasciato da un istituto zooprofilattico sperimentale o da una sezione dipendente o da altro laboratorio autorizzato dal Ministero della sanità.

Al veterinario comunale ufficiale di governo o ad altro veterinario da lui delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, compete il prelevamento e l'invio al laboratorio dei campioni di sangue per l'esecuzione della prova sierologica sopra specificata.

Il certificato (Mod. L - s. v. -) è valido per quindici giorni dalla data del rilascio.

Per i capi provenienti da allevamenti indenni da brucellosi e che hanno soggiornato nelle stalle di sosta dei commercianti valgono le norme previste dall'art. 12, commi 3) e 4).

Art. 16.

Nei casi in cui, negli allevamenti riconosciuti in precedenza « ufficialmente indenni » o « indenni », si verifichino, tutte o in parte, le condizioni previste dall'articolo 18, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione Mod. N (s. v.) e Mod. M s. v.) e a sospendere il rilascio dei certificati Mod. P (s. v.) e Mod L (s. v.). Analogamente il veterinario provinciale, a suo insindacabile giudizio, procede nei confronti degli alle-

vamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la brucellosi.

I certificati Mod. P (s. v.) e Mod. L (s. v.) perdono la loro validità se gli animali sono introdotti in un effettivo non indenne da brucellosi o se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

Art. 17.

Il Ministro per la sanità può dichiarare « ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini » il territorio delle singole Province, di una o più Regioni o l'intero territorio nazionale, quando il tasso d'infezione rilevato negli animali esistenti in tali circoscrizioni risulti inferiore all'uno per cento.

Qualora le circoscrizioni di cui sopra, pur presentando un tasso d'infezione inferiore all'uno per cento, comprendano allevamenti che si trovano tutti o in parte nella condizione prevista dall'art. 13, possono essere dichiarate « indenni da brucellosi dei bovini ».

CAPITOLO V

Allevamenti infetti di brucellosi
Risanamento - Vaccinazione - Disinfezioni

Art. 18.

Un allevamento è considerato infetto da brucellosi nei seguenti casi:

1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo e di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto;

2) a seguito della constatazione, nell'intervallo tra due successivi controlli previsti nei piani profilattici, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata nel modo ritenuto più idoneo dal veterinario provinciale qualora venga effettuata da veterinari non autorizzati per le operazioni profilattiche.

Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da altra Provincia, il veterinario provinciale segnalerà l'episodio al veterinario provinciale competente per territorio.

Art. 19.

Negli allevamenti riconosciuti infetti, sia in occasione dell'accertamento iniziale che in quelli successivi, i controlli periodici sono ripresi dopo l'eliminazione degli animali dichiarati infetti e la disinfezione dei ricoveri.

Art. 20.

E' consentita la vaccinazione col Buck 19, limitatamente alle vitelle di età compresa tra i cinque e gli otto mesi, per conseguire il risanamento degli allevamenti infetti e per proteggere quelli riconosciuti indenni che si trovino esposti a pericolo di infezione in relazione alla elevata incidenza della malattia nelle zone in cui sono ubicati o a condizioni di allevamento che si prestino in modo particolarmente favorevole per la trasmissione del contagio brucellare.

Art. 21.

Negli allevamenti nei quali è in corso il risanamento dalla brucellosi, i vitelli nati da vacche infette debbono essere allevati in condizioni di isolamento.

Agli effetti del quinto comma dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, i vitelli di cui sopra, così come quelli nati da bovine non infette, possono essere ammessi a sostituire i bovini infetti abbattuti appartenenti allo stesso allevamento a condizione che siano stati vaccinati col Buck 19 in età compresa tra i cinque e gli otto mesi e abbiano fornito esito negativo alla deviazione del complemento eseguita non prima di sei mesi dal trattamento immunizzante.

Agli effetti sopra indicati, i vitelli nati nelle stalle contumaciali possono essere ammessi a sostituire i bovini infetti abbattuti appartenenti a qualsiasi allevamento purchè si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti commi.

Al veterinario comunale ufficiale di governo o ad altro veterinario da lui delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, compete il prelevamento e l'invio al laboratorio dei campioni di sangue nonchè l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti.

Art. 22.

Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente decreto sono effettuate a mezzo di speciali stazioni mobili di disinfezione istituite presso le Amministrazioni provinciali.

Il Ministero della sanità provvederà ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare un'azione completamente efficace nei confronti delle brucelle.

CAPITOLO VI

Divieti negli allevamenti controllati

Art. 23.

Negli allevamenti sottoposti a controllo di Stato per la profilassi della brucellosi nonchè nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 24 è vietato:

1) l'uso di prodotti capaci di alterare il risultato delle prove diagnostiche nonchè dei vaccini antibrucellari ad eccezione del Buck 19 nei casi e con le modalità previste dai precedenti articoli 13, 20 e 21;

2) il trasferimento di animali su pascoli nei quali non sia stata assicurata la più completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi;

3) introdurre, per qualsiasi scopo, bovini che non provengano da allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi scortati dal relativo certificato o che non si trovino nelle condizioni indicate dal precedente art. 21.

A complemento di quanto previsto nel comma precedente, è fatto altresì obbligo che i bovini da introdurre appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi sotto il controllo dello Stato o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17, commi 2 e seguenti, del decreto ministeriale 11 marzo 1965.

Qualora gli animali provengano dall'estero, ancorchè scortati da regolare certificato sanitario dovranno, entro trenta giorni dalla importazione, essere sottoposti con esito favorevole al controllo sierologico per la brucellosi; gli stessi animali dovranno inoltre essere sottoposti, con esito negativo, alla prova della tubercolina.

Ai detentori degli animali ricoverati negli allevamenti e nelle stalle di cui al primo comma è inoltre fatto obbligo di isolare immediatamente le bovine che presentano parto prematuro o aborto o i relativi sintomi premonitori ovvero ritenzione di placenta e di darne subito avviso al veterinario comunale che dovrà provvedere al prelievo ed all'invio del materiale necessario per le ricerche di laboratorio.

Analogamente dovrà procedersi per le manifestazioni sospette dell'apparato genitale rilevate nei riproduttori maschi, giusta il disposto dell'art. 27 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

CAPITOLO VII

Misure speciali per le stalle dei commercianti

Art. 24.

I commercianti di bestiame che intendono fornire bovini agli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla brucellosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati al punto 3 del precedente art. 23.

L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalità dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneità delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al visto del veterinario provinciale che può dettare particolari disposizioni in relazione alle finalità dei programmi di risanamento.

I commercianti sono tenuti ad annotare, nell'apposito registro di carico e scarico, i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto.

Per lo scopo di cui al primo comma del presente articolo, possono essere utilizzate le stalle già attivate ai sensi dell'art. 21 del decreto ministeriale 11 marzo 1965 per il ricovero di animali destinati ad essere introdotti negli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi.

CAPITOLO VIII

Disposizioni particolari

Art. 25.

I veterinari che, a seguito di accertamenti eseguiti a richiesta di privati su bovini recanti i contrassegni di identificazione previsti dal presente decreto, abbiano accertato elementi che inducano a ritenerli infetti di brucellosi, hanno l'obbligo di darne avviso senza indugio al veterinario provinciale.

Art. 26.

Con separato provvedimento il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la Commissione di cui all'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, per territori comprendenti più Province o per l'intero territorio nazionale, può, anche in assenza delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, rendere obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il trasporto e la monta dei bovini che non risultino « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi.

Per l'intero territorio delle singole Province o per parte di esse, tali discipline possono essere previste nei programmi proposti dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Nei programmi proposti dalle Commissioni contemplate dall'art. 4 della legge sopracitata, può essere prevista come obbligatoria l'istituzione nei mercati, fiere ed esposizioni di appositi reparti destinati ai bovini provenienti da allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi.

Ove possibile, saranno istituiti speciali mercati, fiere ed esposizioni riservati a tali animali.

Per le mandrie non riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi, condotte a piedi in alpeggio o transumanza, possono essere fissati, dal veterinario provinciale, particolari itinerari sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno in analogia a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 27.

Nei casi in cui il veterinario provinciale ritenga necessario adottare provvedimenti intesi ad evitare che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei piani di eradicazione della brucellosi dei bovini, potranno essere adottate nei loro confronti, tutte o in parte, le misure sanitarie previste dal presente decreto. Le modalità di intervento dovranno essere incluse nei programmi previsti dall'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Art. 28.

Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615, e di ogni altra norma contemplata nel presente decreto, sono ritenuti validi i risultati e le relative certificazioni degli accertamenti diagnostici praticati nel corso di eventuali programmi di bonifica e di profilassi svolti sotto il controllo del veterinario provinciale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Di tali risultati si terrà conto nel fissare la periodicità degli accertamenti diagnostici e per l'abbattimento degli animali infetti.

CAPITOLO IX

Disposizioni finanziarie

Art. 29.

Il Ministro per la sanità procede, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, alle aperture di credito a favore dei veterinari provinciali per sostenere le spese necessarie all'attuazione dei piani per la profilassi della brucellosi dei bovini.

Art. 30.

Con separato decreto il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, stabilisce i criteri per la corresponsione dell'indennità, prevista dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, ai proprietari degli animali abbattuti in esecuzione del presente decreto.

Tale indennità sarà corrisposta solo nei casi in cui le operazioni di risanamento siano rese obbligatorie.

Art. 31.

Sono a carico del Ministero della sanità:

1) le spese per l'attuazione di piani profilattici a carattere dimostrativo-propagandistico;

2) il rimborso agli Istituti zooprofilattici sperimentali ed agli altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanità, delle maggiori spese sostenute per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici effettuati in applicazione del presente decreto;

3) le spese per l'acquisto e la gestione delle stazioni mobili di disinfezione nei casi in cui le Amministrazioni provinciali non siano in grado di provvedere al riguardo;

4) tutte le altre spese ritenute necessarie per le finalità della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla brucellosi.

Art. 32.

Nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà, fra le spese poste a carico del Ministero della sanità sono incluse quelle per gli interventi presso gli allevamenti, le quali comprendono:

a) le operazioni di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comprendono, per ciascun animale:

1) il prelevamento di campioni di sangue, di latte o di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio;

2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di stalla;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione richiesti dal veterinario provinciale.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi del precedente art. 5, ad eseguire le operazioni di cui sopra, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte	L.	150
2) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale .	»	250
3) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo . . .	»	400

Qualora le operazioni di risanamento dalla brucellosi siano effettuate contemporaneamente ai controlli per la profilassi della tubercolosi bovina, non sarà corrisposto il compenso per ogni allevamento controllato di cui al precedente comma, punto 3), ad eccezione dei casi in cui le operazioni di controllo per la profilassi della brucellosi siano necessariamente disgiunte da quelle per la profilassi della tubercolosi.

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'Ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione del gruppo dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i piani di risanamento ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati entro i tre mesi dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Il riparto dei compensi tra i singoli componenti del gruppo sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 33.

Nei casi in cui le operazioni di risanamento dalla brucellosi dei bovini abbiano carattere volontario, sono poste a carico del Ministero della sanità le sole spese per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali o gli altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanità.

Sono invece a carico degli allevatori interessati tutte le altre spese richieste per l'azione di risanamento, ivi compresa la corresponsione ai veterinari autorizzati dei compensi, per le prestazioni da essi eseguite, nella misura prevista dal precedente art. 32.

Art. 34.

Per l'attuazione dei piani di profilassi il veterinario provinciale può avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e da altri organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

A tale personale il veterinario provinciale può assegnare, previo nulla-osta del Ministero della sanità, compensi forfettari e premi in denaro in relazione alla attività svolta.

Le spese per le operazioni di risanamento presso gli allevamenti, quelle per il personale che provvede ai compiti amministrativo-contabili e di ragioneria, nonchè tutte le altre connesse con l'attuazione dei piani di profilassi, possono essere sostenute direttamente da enti, associazioni, cooperative o da altri organismi di cui al precedente art. 3, con fondi dei rispettivi bilanci.

Nei programmi provinciali di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, si provvederà al necessario coordinamento di tutti gli interventi finanziari.

In ogni caso dovranno essere osservate le norme previste nel presente decreto per lo svolgimento delle operazioni di risanamento nonchè quelle del decreto emanato dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste relative alla determinazione della indennità di abbattimento.

Art. 35.

Sono a carico dei proprietari le spese per i lavori che il veterinario provinciale riterrà necessario di ordinare per la preparazione e l'opportuna sistemazione dei locali da disinfettare dopo l'allontanamento degli animali infetti.

Art. 36.

Il rilascio dei certificati di cui ai precedenti articoli 12 e 15 è soggetto alle disposizioni previste dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, tabella *B*, lettera *C* n. 1.

Art. 37.

Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la Commissione di cui all'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, può consentire che, nei programmi predisposti dalle Commissioni indicate all'art. 4 della citata legge, siano previste eccezionalmente norme che si differenziano da quelle contemplate nel presente decreto.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Art. 38.

Ai veterinari comunali, ufficiali di governo, o a un loro delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è demandato il rilascio di attestazioni richieste dagli interessati e relative all'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ferme restando in proposito le competenze spettanti al veterinario provinciale.

I trattamenti immunizzanti previsti dalle norme che precedono, sono eseguiti di norma dai veterinari comunali di cui al primo comma.

Tuttavia, salvo i casi espressamente indicati dal presente decreto, il veterinario provinciale può autorizzare altri veterinari ad eseguire tali interventi immunizzanti in relazione alle esigenze di pratica attuazione dei programmi di risanamento. Gli eventuali trattamenti terapeutici previsti dal presente decreto, sono praticati su prescrizione e sotto il controllo dei veterinari comunali.

Art. 39.

Sono abrogati il decreto A.C.I.S. 12 dicembre 1956 che detta norme per la profilassi della brucellosi bovina nonchè il decreto ministeriale 9 febbraio 1963 « profilassi della tubercolosi e della brucellosi » per quanto attiene alla profilassi della brucellosi bovina.

Sono inoltre abrogate le disposizioni che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 40.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine di legge.

Art. 41.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1965

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1965
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 184

(3595)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1965.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 127 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 23 aprile 1964, n. 204, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione a provinciale della strada di bonifica « Codiglione-Mare » che dalla strada provinciale Laura va al mare (estesa km. 0,740);

Visto il voto 26 gennaio 1965, n. 2428/64, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 126;

Ritenuto pertanto che la suddetta strada può essere classificata provinciale in base all'art. 10 della citata legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Codiglione-Mare » che dalla strada provinciale Laura va al mare (estesa km. 0,740), in provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(3632)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.
Nomina di un revisore effettivo del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto ministeriale in data 11 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 9 settembre 1961, con il quale, modificandosi l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, si è stabilito che un revisore effettivo dello stesso Banco viene nominato, con funzione di presidente, dal Ministro per il tesoro;

Visto il precedente decreto del 12 febbraio 1962, con il quale fu provveduto alla nomina del revisore effettivo, in rappresentanza del Tesoro, del Banco di Napoli fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1964;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo di tale carica per il nuovo triennio 1965-67;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio, è confermato, per un triennio, revisore effettivo del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il predetto dott. Viaggio, che assume la presidenza del Collegio dei revisori del Banco di Napoli, resterà in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro : COLOMBO

(3618)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1965.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, le operazioni di cui all'art. 18, lettere a), b) e c) della legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

Visto lo statuto unico del Banco di Napoli e delle Sezioni speciali, approvato con decreto ministeriale 11 marzo 1948 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda prodotta dalla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 aprile 1965;

Decreta:

La Sezione di credito industriale del Banco di Napoli è ammessa a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, istituito con la citata legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni di cui all'art. 18, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge stessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1965

Il Ministro : COLOMBO

(3629)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488 e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo;

Visto il decreto n. 336079/40 del 26 aprile 1965, con il quale furono nominati, per il quadriennio 1965-1968, alcuni membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Decreta:

A modifica del decreto n. 336079/40 del 26 aprile 1965, citato nelle premesse, il dott. Giovanni Rivano è nominato membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in rappresentanza della Direzione generale degli Istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, per il quadriennio 1965-1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1965

Il Ministro : COLOMBO

(3668)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1965.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale di nazionalità italiana dipendente dal Consolato generale della Repubblica Araba Siriana di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal Consolato generale della Repubblica Araba Siriana di Milano tendente ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente di nazionalità italiana;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° agosto 1963, al personale dipendente dal Consolato generale della Repubblica Araba Siriana di Milano di nazionalità italiana è estesa, con le modalità del commercio indicate alla tabella *A*), la applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1965

Il Ministro : DELLE FAVE

(3592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Politica economica e finanziaria » e della seconda cattedra di « Matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio nella Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, sono vacanti la cattedra di « Politica economica e finanziaria » e la seconda cattedra di « Matematica finanziaria » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3886)

Vacanza della cattedra di « Microbiologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Camerino, è vacante la cattedra di « Microbiologia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3897)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1965, registro n. 33, foglio n. 54, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai professori Agosti Alberto, Armillei Ubaldo e Marchi Italo in data 5 marzo 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la loro domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di materie tecniche del tipo industriale nelle scuole di avviamento professionale.

(3742)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1961, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 376, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 23 luglio 1962 dal dott. Tiso Domenico avverso l'art. 27, settimo comma, dell'Ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.

(3740)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa edilizia « S. Ruffillo Rinascente », con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 maggio 1965, il rag. Guido Carpanelli viene nominato liquidatore della Società cooperativa edilizia « S. Ruffillo Rinascente », con sede in Bologna, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 7 agosto 1957, in sostituzione del col. Alfonso Caprio, dimissionario.

(3689)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 33253/7498, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Montopoli Italia, nata a Castiglione a Casauria il 17 dicembre 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estese mq. 365 riportata in catasto alla particella n. 594 del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 465-*a*.

(3752)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1965, registro n. 12, foglio n. 25, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 30 novembre 1963, avanzato dall'Opera nazionale invalidi di guerra di Roma, in ordine all'assunzione dell'invalido di guerra Cefaly Domenico, per essere stato, detto ricorso, prodotto contro un atto di carattere non definitivo.

(3605)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1965, registro n. 12, foglio n. 25, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 30 novembre 1963, avanzato dall'Opera nazionale invalidi di guerra di Roma, in ordine all'assunzione dell'invalido di guerra Sagario Giuseppe, per essere stato, detto ricorso, prodotto contro un atto di carattere non definitivo.

(3606)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 116-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 116-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Peroso Mario, con sede in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 26.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimeno di altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3748)

Deformazione e smarrimento dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 270-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 270-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Marcalli Carlo, con sede in Valenza (Alessandria), piazza Gramsci n. 5.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3747)

Deformazione e smarrimento dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 76-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 76-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Boscaro Tito, con sede in Vicenza, via del Meggiaro n. 15.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altri diciannove analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(3749)

Deformazione e smarrimento dei punzoni, per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 268-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dieci punzoni recanti il marchio d'identificazione « 268-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Boggiali Gaetano, con sede in Milano, via Torino n. 34.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altri sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(3750)

Deformazione di punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1141-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1141-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Debandi Fratelli Pietro e Franco, con sede in Pietramarazzi (Alessandria), via Riscolti n. 10.

(3744)

Deformazione di punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1133-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1133-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Boschetto e Magrassi, con sede in Valenza (Alessandria), via Sarmati n. 5.

(3745)

Deformazione di punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 339-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 339-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Repossi Ezio, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 40.

(3746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 28 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,82	624,80	624,93	624,75	624,84	624,88	624,82	624,86	624,84
$ Can.	578,48	578,10	578 —	578,125	577,45	578,40	578,35	578,45	578,40	578,40
Fr. Sv.	143,73	143,72	143,74	143,795	143,65	143,76	143,75	143,72	143,76	143,73
Kr. D.	90,28	90,28	90,24	90,23	90,25	90,29	90,2175	90,30	90,29	90,20
Kr. N.	87,35	87,33	87,34	87,335	87,30	87,32	87,35	87,35	87,32	87,30
Kr. Sv.	121,54	121,32	121,25	121,17	121,55	121,47	121,15	121,50	121,47	121,30
Fol.	173,56	173,44	173,45	173,445	173,55	173,60	173,42	173,55	173,60	173,47
Fr. B.	12,58	12,59	12,59225	12,5920	12,585	12,59	12,59	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,53	127,51	127,55	127,535	127,45	127,60	127,53	127,55	127,60	127,53
Lst.	1745,75	1745 —	1744,30	1745,30	1744,50	1745,25	1745,10	1745,50	1745,25	1744,80
Dm. occ.	156,57	156,50	156,47	156,49	156,45	156,54	156,50	156,60	156,54	156,52
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,1995	24,20	24,20	24,1985	24,19	24,20	24,20
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,79	21,88	21,79	21,77	21,80	21,79	21,79

Media dei titoli del 28 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,70
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	578,187
1 Franco svizzero	143,777
1 Corona danese	90,224
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	121,16
1 Fiorino olandese	173 432
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,532
1 Lira sterlina	1745,20
1 Marco germanico	156,495
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,78

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami, per la sede di Trento, ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo dei segretari della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per la sede di Trento, a un posto di vice segretario in prova nel ruolo dei segretari della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, i candidati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o artistica, o diploma di abilitazione magistrale, o diploma di ragioniere e perito commerciale o di abilitazione tecnica commerciale, conseguiti a termini dei vigenti ordinamenti. Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparati ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le eventuali elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati che abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » ai sensi dell'art. 205 del testo unico.

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione generale, predetta, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente articolo 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, possono chiedere nella domanda, di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo, in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di 4 prove scritte e di una orale.

Prove scritte:

1) Tema di diritto civile;

2) Tema di diritto pubblico;

3) Tema di cultura storica - letteraria;

4) La prova di lingua tedesca consisterà;

a) in una traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa;

b) in una traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Per le due traduzioni sarà consentito l'uso del vocabolario.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale verterà:

a) sulle materie delle prime due prove scritte;

b) su una conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la suddetta lingua;

c) su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) sulle leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

e) sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

B) I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana sostenendo la prova scritta di cui al punto 4) e la conversazione di cui al punto *b*) del presente articolo in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Con la conversazione in lingua italiana il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la traduzione dei due brani.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 5 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 5 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi per l'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente.

2) Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, op-

pure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69/*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dall'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) Madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quai, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

7) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) Perseguitati politici e razziali:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) Coniugati:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza locale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non

disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al presente articolo ed alle lettere *a*) e *b*) del punto 10 dello stesso articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*) oppure copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art. 8, salvo che abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuato presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamnte dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso:

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) e del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto dello stato di servizio militare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente

articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsti dall'art. 8, p. 10 lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono soltanto presentare i seguenti documenti.

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente bando semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di vice segretario.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al vincitore del concorso, il quale provenga dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivesta una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, il vice segretario in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è esonerato dal periodo di prova.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1964

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1965
Registro n. 17, foglio n. 311

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami per la sede di Trento ad un posto di vice-segretario in prova nel ruolo dei segretari della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale 17 dicembre 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) dichiara di voler sostenere tutte le prove in lingua tedesca e di voler sostenere la prova scritta ed orale in lingua italiana in quanto è nelle condizioni richieste dall'art. 3 del presente bando.

(Data) . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo o di invalido, ecc. che gli dia diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(2344)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi sono vacanti dieci posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi anticendi di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio.

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose.

II) Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948 numero 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Il limite massimo di 30 anni e, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi anticendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonché le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 *ter*, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del candidato, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti.

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I — titolo I — capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Registro n. 16 Interno, foglio n. 349

PROGRAMMA

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (Allegato 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2) *Costruzioni civili ed industriali*:

Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) *Fisica tecnologica*:

Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*:

Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*:

Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*:

Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*:

Principii generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(3800)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1963.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1964, n. 1421, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1963, n. 1208;

Considerato che l'ispettore generale prof. Zanotelli Guglielmo, presidente della Commissione suddetta, ha rinunciato all'incarico conferitogli per ragioni di salute;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale ing. Viesi Bruno è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1963, n. 1208, in sostituzione dell'ispettore generale prof. Zanotelli Guglielmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 gennaio 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Registro n. 27, foglio n. 299. — ANSALONE

(3699)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso ad un posto di direttore straordinario *nel ruolo della carriera direttiva degli* Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione agraria sperimentale di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 13 del maggio 1965, pubblicato il 12 maggio 1965, è riportato il decreto ministeriale 15 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1965, registro n. 5, foglio n. 244, con il quale sono appróvate le graduatorie del vincitore e degli idonei del concorso al posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione agraria sperimentale di Modena.

(3697)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica - specializzazioni in entomologia agraria e in bachicoltura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 12 maggio 1965, nel supplemento n. 13 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, specializzazioni in entomologia agraria e in bachicoltura, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 maggio 1964.

(3754)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1915 del 10 giugno 1961, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1960;

Visto che il Consiglio di Stato, con decisione 25 gennaio-27 aprile 1964, n. 518, Sezione V, ha annullato la graduatoria del concorso, approvata con decreto n. 2470 del 9 aprile 1963, disponendo che le operazioni concorsuali venissero effettuate ex novo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286, istitutiva del Ministero *della sanità;*

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. D'Aniello Armando	punti	57,31 su 100
2. Rega Matteo	»	53,89 »
3. Colesanti Aldo	»	50,38 »
4. De Pascale Carlo	»	47,85 »
5. Binosi Ulisse	»	46,40 »
6. Paladino Ettore	»	45,33 »
7. Vecchione Fernando	»	44,05 »
8. Capasso Rocco	»	42,71 »
9. Coppola Tullio	»	42,56 »
10. Melone Fernando	»	42,48 »
11. Petti Luigi	»	42,22 »
12. Allegra Pietro	»	42,12 »
13. Gallo Salvatore	»	41,87 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 6 maggio 1965

Il veterinario provinciale: PISARRO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2925 del 6 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1960;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco di ciascuno indicata:

1) D'Aniello Armando: Torre Annunziata;

2) *Rega Matteo: Consorzio Tufino-Casamarciano-Comiziano-Visciano-Liveri-San Paolo Belsito.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 6 maggio 1965

Il veterinario provinciale: PISARRO

(3703)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.